

OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di Giuseppe Battarino (magistrato) e Silvia Massimi (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 5311 del 24 settembre 2021

In una sentenza dedicata principalmente a questioni processuali, la Cassazione ha avuto occasione di trattare di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente, ripercorrendo alcune condotte tipiche.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere che ha dato occasione al ricorso faceva riferimento alle ipotesi dei delitti di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 452 octies (capo 1) e 110, 452 quaterdecies, 452 nonies del codice penale (capo 2).

I giudici di legittimità si sono pronunciati sulle aggravanti del titolo VI bis del codice penale, artt. 452 octies e 452 nonies, applicate al delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. contestato in correlazione al delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 quaterdecies c.p.

Il ricorrente risulta indagato per essere capo e promotore di un sodalizio criminale particolarmente complesso, avente a oggetto la gestione, il traffico e lo smaltimento abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti, realizzati attraverso una fitta organizzazione fraudolenta di mezzi, persone e luoghi. Nel merito, sulla base dei dati emersi dalla copiosa attività investigativa di intercettazione telefonica e ambientale, nonché da una serie di sequestri, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, il pubblico ministero aveva accertato l'esistenza di una struttura associativa finalizzata a commettere plurime attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e la commissione di falsi in autorizzazioni amministrative. L'associazione era organizzata attraverso un collaudato metodo operativo, che prevedeva la predisposizione di false autorizzazioni amministrative e ambientali clonate – ossia realizzate sostituendo a copie di autorizzazioni vere, con un numero seriale esistente e intestate a diverse e ignare società, le indicazioni relative alla società intestataria e i codici Cer relativi alle tipologie di rifiuti smaltibili – da porre in visione alle società con le quali venivano instaurati rapporti commerciali, al fine di stipulare contratti di conferimento di rifiuti.

Inoltre, non disponendo di siti autorizzati per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, l'associazione aveva instaurato collegamenti con un'ulteriore rete di soggetti sparsi sul territorio, che avevano il compito di procurare, dietro compenso, la disponibilità di cave, capannoni o aree inutilizzate da adibire a discarica abusiva.

In fase investigativa era emerso, altresì, che alla gestione abusiva risultavano collegati sia degli intermediari preposti al procacciamento di clienti, sia un certo numero di autisti di mezzi pesanti, a disposizione per effettuare trasporti e scarichi di rifiuti in totale abusività.

Dal punto di vista contabile, le indagini avevano scoperto la disponibilità in capo all'associazione a delinquere dei conti correnti necessari per ricevere i pagamenti dalle ditte conferenti, intestati ai sodali e ad alcune società strumentalizzate per la commissione degli illeciti. In sostanza, il sodalizio aveva imbastito un'organizzazione criminale avente tutte le condizioni per figurare all'esterno come una società di gestione, traffico e smaltimento di rifiuti, operante nella piena e totale illegalità, a partire dalla predisposizione di false autorizzazioni, al procacciamento di clienti, alla stipula di contratti commerciali con

i predetti, all'individuazione di aree idonee allo smaltimento, sino alla predisposizione di un sistema contabile per l'accreditamento dei profitti illeciti, attraverso conti correnti bancari.

Dall'ampia mole delle conversazioni intercettate era emerso, poi, che tutti i soggetti coinvolti nella struttura associativa erano pienamente consapevoli di operare nella piena illegalità in forma associata, con una specifica distribuzione di ruoli e totale affidamento reciproco nella gestione delle attività abusive. Da tale ultimo dato, la Cassazione ha dedotto l'assenza di ogni dubbio sulla piena consapevolezza in capo agli indagati di operare in un ambito di totale abusività delle condotte. Il ricorrente nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza è stato riconosciuto a capo del sodalizio, avendo diretto tutte le attività illecite, delle quali è stato ritenuto il promotore e ideatore. Questa qualifica apicale trova fondamento probatorio con riferimento ai diretti contatti intrattenuti con le società produttrici di rifiuti, all'attività svolta in prima persona di individuazione dei siti di stoccaggio, alla tenuta dei contatti con le persone incaricate di individuare i siti destinati a "tombari" i rifiuti; allo stesso soggetto è stata attribuita la paternità delle modalità di smaltimento dei rifiuti, della fissazione dei relativi prezzi per il trasporto e la movimentazione, della falsificazione della documentazione autorizzativa, nonché l'indicazione ai "clienti" dei conti correnti sui quali effettuare i bonifici di pagamento dei servizi resi.

Il complesso quadro a disposizione ha dato origine alla contestazione dell'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. in concorso materiale con il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. in considerazione del fatto che il programma criminoso aveva a oggetto una serie indeterminata di reati non riconducibili al solo traffico illecito di rifiuti, viste le ulteriori contestazioni di falso in autorizzazione ambientale e le diverse ulteriori violazioni del Dlgs n. 152 del 2006. Inoltre, pur trovandosi nella condizione di coesistenza di due reati associativi, come il 416 c.p. e il 452 quaterdecies c.p., dalla pronuncia di legittimità è possibile comprendere come nei casi di associazione a delinquere – contestata in materia di rifiuti – si fuoriesca dal concetto "*più operazioni e [...] allestimento di mezzi e attività continuative organizzate*" tipico del traffico illecito di rifiuti e si giunga alla contestazione di entrambi i reati tutte le volte in cui vi sia l'organizzazione di una rete criminosa talmente ampia da coinvolgere anche soggetti esterni alla compagine sociale, come nel caso in commento gli autisti degli automezzi o i procacciatori di terreni e i clienti.

La sentenza pone poi un accento particolare sulle aggravanti applicate al fatto così come contestato. Viene applicato da un lato l'art. 452 octies c.p. che dispone l'aumento di pena del delitto di associazione per delinquere nel caso in cui il sodalizio sia volto alla commissione dei delitti previsti dal titolo VI bis, nel caso di specie riferibile al traffico illecito di rifiuti; dall'altro lato, l'art. 452 nonies che ha predisposto una norma di copertura per tutte quelle condotte che, al di fuori dei delitti contro l'ambiente del codice penale, siano comunque finalizzate a commettere una contravvenzione del codice dell'ambiente (Dlgs n. 152 del 2006), nel caso in argomento la gestione abusiva, nonché il traffico abusivo di rifiuti. Si tratta in effetti, sulla base dell'applicazione di tutte le norme citate, di un aggravamento delle possibili conseguenze penali per questi reati, a conferma del fatto che la criminalità ambientale viene ormai affrontata con strumenti giuridici di particolare forza, come tali utilizzati dalla polizia giudiziaria e dalla magistratura.